

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CFA
(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 051/CFA– RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, SIG.RA CARUSO MARIA ALEJANDRA E SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

2. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

Con distinti reclami, l'ing. Giovanni Spezzaferri, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della S.F. Aversa Normanna S.r.l. e la stessa Società in via diretta, hanno impugnato la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN, con la quale è stata inflitta al primo la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla seconda la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

In linea di fatto va precisato che, a seguito di informativa Co.Vi.So.C., la Procura Federale, con nota 16.3.2015, deferiva al competente Tribunale Federale Nazionale la sig.ra Maria Alejandra Caruso, amministratore unico e legale rapp.te p.t. della S.F. Aversa Normanna S.r.l, l'ing. Giovanni Spezzaferri, procuratore e legale rapp.te p.t. della medesima società, per la violazione di cui all'art. 85, lett. c, paragr. VII, delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3° C.G.S., in conseguenza del mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dipendenti per le mensilità di novembre e dicembre 2014.

La società, a sua volta, veniva chiamata a rispondere per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Nel corso del giudizio innanzi il Tribunale Federale Nazionale la sig.ra Caruso avanzava richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S.; in attesa del prescritto parere del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, il giudizio veniva sospeso nei confronti dell'istante, mentre proseguiva nei confronti delle altre parti e veniva deciso con l'applicazione delle sanzioni innanzi ricordate.

Il reclamo veniva discusso, presenti i difensori delle parti e della Procura Federale, nella seduta del 6.5.2015.

La Corte, ritenuto che i due reclami, pur distintamente proposti, costituiscono impugnativa della medesima decisione, preliminarmente ne dispone la riunione.

Passando all'esame del merito degli stessi, in via preliminare va osservato che il mancato versamento delle ritenute e dei contributi per cui è processo costituisce circostanza documentalmente provata e nemmeno contestata dai deferiti che svolgono diversi motivi di censura.

In particolare l'ing. Spezzaferri eccepisce l'impossibilità di venir considerato legale rappresentante della soc. Aversa Normanna, in quanto, nel medesimo periodo di tempo in cui si era verificata l'infrazione per cui è processo, apposita Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (in atti) l'aveva negata, ritenendo inammissibile la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte del detto sodalizio perché sottoscritta dallo stesso ing. Giovanni Spezzaferri.

Assume, di conseguenza, il reclamante che l'inesistenza della qualità di legale rappresentante della soc. Aversa Normanna sarebbe esclusa dal ricordato provvedimento della Lega.

La censura è infondata.

Non soltanto le risultanze documentali del procedimento, costituite dal modulo di censimento presso la Lega di competenza, dal certificato della C.C.I.A.A. di Caserta e da specifica procura notarile, attribuiscono all'ing. Spezzaferri la contestata qualità, ma la stessa risulta insuperabilmente dall'incarico professionale da questi rilasciato al difensore.

Il relativo mandato, infatti, sottoscritto il 17.03.2015, così testualmente propone: "Il sottoscritto ing. Giovanni Spezzaferri, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società SF Aversa Normanna s.r.l., conferisce incarico professionale...": tale dichiarazione, avente ampio carattere confessorio, smentisce in radice il motivo di reclamo, superando la valutazione resa dal Consiglio Direttivo della Lega, anche perché tale atto costituisce mero provvedimento amministrativo, privo della caratteristica di pronuncia giurisdizionale.

Per quanto riguarda la doglianza della società, quest'ultima lamenta la mancata sospensione del procedimento in prime cure che, secondo la prospettazione dell'Aversa, avrebbe dovuto venir disposta a seguito della ricordata richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S. presentata dalla deferita Maria Alejandra Caruso, in ordine alla quale occorre attendere la prescritta pronuncia del Procuratore del CONI.

Eccepisce la reclamante la non scindibilità della posizione della società da quella dei suoi legali rappresentanti, con specifico riferimento all'Amministratore Unico, Maria Alejandra Caruso, deducendo altresì il principio di immedesimazione organica ex art. 4, comma 1, C.G.S., in quanto le società rispondono dell'operato di chi le rappresenta, lamentando, infine, la possibilità di conflitto di giudicati.

A sostegno del motivo così proposto, vengono richiamati numerosi precedenti con i quali il T.F.N. ha sospeso vari procedimenti a seguito della presentazione dell'istanza di cui al più volte richiamato art. 23 C.G.S..

La doglianza non ha pregio.

Ed invero, accertata la qualità dell'ing. Spezzaferri – nei confronti del quale il processo è proseguito – di legale rappresentante della società reclamante, quest'ultima ha partecipato al procedimento di giustizia sportiva unitamente a soggetto che la rappresenta legalmente, sicché lo stesso procedimento si è svolto e si è concluso nei confronti di entrambe tali parti con esclusione di ogni possibile conflitto di giudicati.

Del resto, contrariamente alla presente fattispecie, nei precedenti invocati dalla reclamante entrambi i deferiti avevano avanzato istanza di patteggiamento cosicché in giudizio restava soltanto la società, situazione che nella fattispecie, come innanzi precisato, non si è verificata.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi 1) e 2), come sopra proposti dalla società S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta) e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Patrizio Leozappa - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. MONTAQUILA PIETRO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VI E VII, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7926/563 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (NOTA N. 7924/562 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

Con atto datato 24.4.2015, la A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Com.Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società Monza Brianza 1912 a cagione della violazione, da parte del Sig. Pietro Montaquila, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società, de: 1) l'art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; b) l'art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.4.2015, degli atti ufficiali, la Società Monza Brianza 1912 faceva pervenire, in data 24.4.2015, i motivi di ricorso.

All'udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale e la Società reclamante hanno illustrato le rispettive difese, chiedendo il primo il rigetto e la seconda l'accoglimento del reclamo.

Con un unico, articolato motivo di ricorso, la Società Monza Brianza 1912 si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare non avrebbe disposto il rinvio della decisione in ordine alla posizione della medesima Società ad una successiva udienza, come sarebbe stato imposto dal fatto che il Sig. Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante della Società, e la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S., con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, C.G.S. di nuova formulazione.

Secondo l'assunto della ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero dovuto soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Monza Brianza 1912, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa al proprio legale rappresentante, in ragione della inscindibilità, sotto il profilo e giuridico-sostanziale e processuale, della posizione della Società da quella del suo stesso legale rappresentante, in forza del principio di immedesimazione organica di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S.. Lamenta altresì la reclamante una disparità di trattamento in proprio danno operata dalla decisione impugnata rispetto a numerosi altri procedimenti, comunque successivi alla novella dell'art. 23, comma 2, C.G.S., nei

quali il Tribunale Federale Nazionale, come sempre accaduto prima della citata novella, avrebbe disposto la sospensione, ai fini della trattazione e decisione congiunte, dei procedimenti riguardanti la responsabilità diretta delle Società per le violazioni ascritte ai suoi legali rappresentanti ai sensi dell'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle N.O.I.F..

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti pertanto accoglimento.

Al proposito, si osserva come, pur potendosi in astratto ravvisare, anche alla luce del tempo esiguo previsto dall'art. 23 C.G.S. per l'eventuale intervento del Procuratore generale dello sport presso il CONI, ragioni che renderebbero, al limite, opportuna una trattazione congiunta dei procedimenti in questione, la censura dedotta non merita condivisione in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e del legale rappresentante e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante.

Ciò in quanto l'accordo per l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. che il sig. Montaquila ha concluso con la Procura federale nell'ambito del procedimento disciplinare che lo riguarda costituisce circostanza (definitivamente) rilevante di per sé anche nell'ambito del procedimento per responsabilità diretta della Società Monza Brianza 1912. Ed invero, atteso che, tanto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, quanto allo stesso Organo giudicante, ai sensi del citato art. 23, è demandata una mera verifica di correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e di congruità della sanzione da esse concordata, il raggiungimento dell'accordo tra il legale rappresentante deferito e la Procura federale – cui significativamente l'Organo giudicante si limita ad attribuire efficacia a dimostrazione della centralità dell'accordo nel c.d. "patteggiamento" disciplinato dall'art. 23 in esame – non può che segnare comunque, alla luce dei limiti del sindacato di controllo in definitiva spettante all'Organo giudicante e dei suoi esiti concretamente possibili, un punto di non ritorno in ordine alla sussistenza della responsabilità diretta della Società reclamante anche nell'ambito del parallelo procedimento che la riguarda.

Da qui la conclusione per la quale non è censurabile la determinazione del Tribunale federale nazionale di definire immediatamente, dopo il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. tra il legale rappresentante deferito e la Procura federale, il procedimento nei confronti della Società Monza Brianza 1912 senza attendere l'esito di quello, sospeso per la trasmissione degli atti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, oggetto del patteggiamento richiesto dal sig. Montaquila.

Per il resto i primi Giudici hanno fatto corretta e puntuale applicazione delle norme di precepto e sanzionatorie.

Per questi motivi la C.F.A., a SS.UU., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Monza-Brianza)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. KORABLIN YURI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8199/570 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)

Con atto datato 21.4.2015, la F.B.C. Unione Venezia S.r.l. e Korablin Yury hanno proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Com. Uff. n. 51/TFN del 17.4.2015) con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata a carico del sig. Yury Korablin la sanzione

dell'inibizione per mesi tre e alla società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società reclamante a cagione della violazione, da parte del Sig. Korablin, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società, dell'art. 85, lett C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.

All'udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso, invece, per i reclamanti.

Con un unico motivo di ricorso, i reclamanti si dolgono dell'eccessività della sanzione e del fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nel disporla, non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la violazione per cui è controversia costituirebbe la “continuazione” di quella già sanzionata per la violazione degli analoghi incumbenti Co.Vi.So.C. con scadenza al 16.12.2014. Adducono i reclamanti che se il deferimento relativo alle violazioni in esame fosse stato notificato in tempo utile per chiedere la riunione dei due procedimenti, ciò avrebbe consentito agli odierni reclamanti di proporre alla Procura federale un accordo ex art. 23 C.G.S. sulle sanzioni per entrambi i successivi e contigui periodi in contestazione, anziché per il solo periodo con scadenza al 16.12.2014, come è effettivamente avvenuto.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti pertanto accoglimento.

La decisione del Tribunale Federale sezione disciplinare impugnata è immune da vizi e, del resto, gli stessi reclamanti si dolgono non della sua erroneità in diritto quanto della eccessività della sanzione comminata che, prospettano, avrebbe potuto essere inferiore qualora le circostanze relative all'introduzione dei due procedimenti in questione avessero reso giuridicamente possibile la loro riunione e, conseguentemente, il raggiungimento di un accordo globale ex art. 23 C.G.S. con la Procura Federale, anche con riguardo, cioè, alla violazione in esame, al contrario trattata e decisa autonomamente.

Le doglianze dei reclamanti sono dunque svolte in via meramente ipotetica – e tanto basta a imporne il rigetto – e, a ben vedere, si appuntano per di più sulla presunta ingiustizia non già della decisione qui impugnata quanto della decisione assunta dal Tribunale Federale all'esito della riunione del 9.4.2015 con riguardo alle violazioni ascritte per il mancato adempimento degli incumbenti Co.Vi.Soc previsti per il 16.12.2014, allorchè detto Giudice, secondo quanto affermano gli odierni reclamanti, ritenendo ormai “cristallizzato” l'accordo raggiunto con la Procura Federale, con il silenzio assenso del Procuratore generale dello sport presso il CONI, sulla sanzione relativa alla prima violazione contestata agli stessi reclamanti, ebbe a decidere che le due violazioni avrebbero dovuto essere trattate e decise separatamente.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. DELLEPIANE ALDO, E DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SANTUCCI ENRICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8154/568 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (NOTA N. 8156/569 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

Con atto datato 16.4.2015, la Società Savona F.B.C. S.r.l. ha preannunciato ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società Savona F.B.C. S.r.l. a cagione della violazione, da parte del Sig. Aldo Dellepiane e del Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC S.r.l.: 1) dell'art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014; b) dell'art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.4.2015, degli atti ufficiali, la Società Savona F.B.C. S.r.l. faceva pervenire, in data 28.4.2015, i motivi di ricorso.

All'udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non essere stato – il preannuncio di reclamo – notificato alla Procura Federale. Nessuno è comparso, invece, per la Società reclamante.

Questa Corte ritiene di potere prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità, formulata dalla Procura Federale, in considerazione della infondatezza del ricorso.

Con un primo motivo di ricorso, la Società Savona F.B.C. S.r.l. si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe disposto il rinvio della decisione in ordine alla posizione della medesima Società ad una successiva udienza, come sarebbe stato imposto dal fatto che i Sigg.ri Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, tramite il proprio legale, e la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S., con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, C.G.S. di nuova formulazione.

Secondo l'assunto della ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero dovuto soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Savona F.B.C. S.r.l., in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa ai propri legali rappresentanti.

La censura dedotta non merita condivisione in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e dei suoi legali rappresentanti e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante.

Ciò in quanto l'accordo per l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. che i sig.ri Sigg.ri Aldo Dellepiane e Enrico Santucci hanno concluso con la Procura federale nell'ambito del procedimento disciplinare che li riguarda costituisce circostanza (definitivamente) rilevante di per sé anche nell'ambito del procedimento per responsabilità diretta della Società Savona. Ed invero, atteso che, tanto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, quanto allo stesso Organo giudicante, ai sensi del citato art. 23, è demandata una mera verifica di correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e di congruità della sanzione da esse concordata, il raggiungimento dell'accordo tra il legale rappresentante deferito e la Procura Federale – cui significativamente l'Organo giudicante si limita ad attribuire efficacia a dimostrazione della centralità dell'accordo nel c.d. "patteggiamento" disciplinato dall'art. 23 in esame – non può che segnare comunque, alla luce dei limiti del sindacato di controllo in definitiva spettante all'Organo giudicante e dei suoi esiti concretamente possibili, un punto di non ritorno in ordine alla sussistenza della responsabilità diretta della Società reclamante anche nell'ambito del parallelo procedimento che la riguarda.

Da qui la conclusione per la quale non è censurabile la determinazione del Tribunale Federale Nazionale di definire immediatamente, dopo il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. tra i legali rappresentanti deferiti e la Procura Federale, il procedimento nei confronti della Società Savona senza attendere l'esito di

quello, sospeso per la trasmissione degli atti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, oggetto del patteggiamento richiesto dai Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci.

A ciò si aggiunga che il Tribunale Federale Nazionale ha definito il procedimento di patteggiamento sopra richiamato con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 27.4.2015, con la quale è stata disposta l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno a carico dei Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci (cfr. Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015); il che esclude, in radice, quel pericolo di contrasto tra le due decisioni che, secondo l'assunto della reclamante, avrebbe imposto al Tribunale Federale Nazionale di soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Savona F.B.C. S.r.l., in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa ai propri legali rappresentanti.

Con il secondo motivo di ricorso, l'odierna reclamante si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe affermato la responsabilità della Società senza considerare che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti ai propri tesserati nonché del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali sarebbe dipeso da una momentanea carenza di liquidità, peraltro non imputabile alla Società reclamante.

Al proposito, questa Corte non può che confermare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure ovvero che *“la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di novembre e dicembre 2014. Di talché la violazione ascritta all'odierna deferita deve ritenersi documentalmente provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società. A nulla rilevano infatti le giustificazioni addotte in merito ai ritardati adempimenti, non contestati, considerata la perentorietà dei termini imposti dalla normativa federale”*.

Venendo al terzo motivo di ricorso con il quale la reclamante chiede la riduzione della sanzione irrogata, si evidenzia che le condotte di cui ai deferimenti sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., vale a dire l'inadempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche; per tali violazioni è prevista la possibile irrogazione di uno o più punti di penalizzazione in classifica.

Nel caso di specie, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato la sanzione minima di un punto per ciascuna delle due violazioni contestate alla Società reclamante; una circostanza, quest'ultima, che preclude la possibilità di procedere, come richiesto nel ricorso, ad una riduzione della medesima sanzione.

Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, vale richiamare l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono le specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva; ed invero, per come più sopra rilevato, si ritiene che la sanzione irrogata nel primo grado di giudizio nella misura minima prevista dalle norme federali sia proporzionata alla natura e gravità dei fatti commessi.

La pronuncia di merito assorbe la decisione in ordine alla richiesta di sospensiva avanzata dalla Società reclamante.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio